



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

UNIONE BASSA EST PARMENSE (PARMA) 2

UNIONE DELLA VALCONCA (RIMINI) 18

COMUNE DI SORBOLO (PARMA)

STATUTO DELL'UNIONE BASSA EST PARMENSE (PARMA)

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 26.03.2014

UNIONE BASSA EST PARMENSE
Sede legale: Piazza Libertà, 1 – 43058 SORBOLO (PR)
P. IVA: 02192670343

STATUTO

Indice

Titolo I - principi fondamentali

- Art. 1 - istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense
- Art. 2 - finalità dell'Unione
- Art. 3 - principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 4 - durata dell'Unione
- Art. 5 - adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione
- Art. 6 - funzioni dell'Unione
- Art. 7 - modalità di conferimento delle funzioni e servizi

Titolo II - organi di governo

Capo 1: organi dell'Unione

Art. 8 - organi

Capo 2: il consiglio

- Art. 9 - composizione ed organizzazione interna
- Art. 10 - competenze
- Art. 11 - diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 12 - decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

Capo 3: il presidente e la giunta

- Art. 13 - il presidente
- Art. 14 - composizione della giunta
- Art. 15 - competenze del presidente dell'Unione
- Art. 16 - il vicepresidente dell'Unione
- Art. 17 - la giunta
- Art. 18 - forme di coordinamento con gli assessori comunali
- Art. 19 - cessazione dalla carica di componente della giunta
- Art. 20 - sfiducia e cessazione dalla carica del presidente
- Art. 21 - normativa applicabile

Titolo III - organizzazione amministrativa

- Art. 22 - principi generali
- Art. 23 - principi in materia di gestione del personale
- Art. 24 - segretario
- Art. 25 - vicesegretario
- Art. 26 - rapporti di cooperazione
- Art. 27 - principi di collaborazione
- Art. 28 - principi della partecipazione
- Art. 29 - principi in materia di servizi pubblici locali

Titolo IV - finanze e contabilità

Art. 30 - finanze dell'Unione

- Art. 31 - bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 32 - ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 33 - revisione economica e finanziaria
- Art. 34 - affidamento del servizio di tesoreria

Titolo V - Norme transitorie e finali

Capo 1: norme transitorie

Art. 35 - atti regolamentari e convenzioni

Capo 2: norme finali

- Art. 36 - proposta di modifica dello statuto
- Art. 37 - norme transitorie
- Art. 38 - norma finale

Titolo I

principi fondamentali

Art. 1 - istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Colorno, Sorbolo e Mezzani con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione Bassa Est Parmense.
2. L'Unione Bassa Est Parmense subentra all'Unione di Sorbolo e Mezzani, previa stipulazione del relativo atto costitutivo, con effetto dall'1 gennaio 2010.
3. La sede legale dell'Unione è situata a Sorbolo. I suoi organi si riuniscono in altra sede nei comuni aderenti, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita. Possono essere istituiti uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al paragrafo precedente.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 2 - finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione si riconosce in ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Parma, della regione Emilia-Romagna, dello stato e dell'Unione europea, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento progressivo delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 3 - principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali ponendosi l'obiettivo del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini secondo criteri di efficienza ed efficacia; favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 - durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. L'adesione all'Unione di altri comuni comporta l'adeguamento del presente statuto, con la procedura e le maggioranze previste per le modificazioni statutarie. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dall'inizio del successivo esercizio finanziario.
2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. L'Unione prende atto del recesso con propria deliberazione consiliare.

3. Il recesso, se deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il comune che recede dovrà, comunque, accollarsi le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto per ciascun servizio e funzione in base alla valutazione del consiglio dell'unione.

4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con concorde deliberazione consiliare adottata dai comuni aderenti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Lo scioglimento deve essere deliberato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

6. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal comune recedente i corrispettivi che sono dovuti per le obbligazioni che lo interessino.

7. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma 5, i rapporti obbligatori esistenti al momento dello scioglimento dell'Unione si trasferiscono in capo ai singoli comuni che l'hanno costituita, per quote proporzionali al valore delle obbligazioni che interessino ciascun Comune, determinate con le deliberazioni dei consigli comunali di cui al comma 4.

8. Nel caso di recesso di uno o più comuni o di scioglimento dell'Unione, i beni sono ripartiti come segue:

a) i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai comuni proprietari;

b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nella lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione sono assegnati al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore da parte di quest'ultimo.

9. I rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente sono definiti con le deliberazioni consiliari di scioglimento dell'unione o di presa d'atto del recesso.

10. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più comuni sono assegnati al comune di cui alla lettera b) del comma 8 del presente articolo previ accordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e che ripartiscano le relative spese.

11. Gli altri beni non ricompresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i comuni facenti parte dell'Unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento o al recesso, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun comune i beni che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente.

Art. 6 - funzioni dell'Unione

1. I comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione propria o ad essi delegata nonché la gestione di servizi pubblici locali.

All'Unione possono essere attribuite, con le modalità previste al successivo art. 7 l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

a) personale;

b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

c) gestione economica e finanziaria;

d) servizi tecnici, urbanistica, gestione del territorio ed edilizia;

e) appalti di forniture di beni e servizi e lavori pubblici;

f) servizi pubblici di interesse generale;

g) gestione e manutenzione strade, trasporti pubblici;

- h) illuminazione pubblica;
- i) gestione e manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;
- l) catasto;
- m) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- n) servizi informativi e sistemi statistici, telecomunicazioni;
- o) sportello unico delle attività produttive;
- p) attività istituzionali e servizi generali di amministrazione
- q) organizzazione unitaria dei servizi demografici;
- r) polizia municipale e amministrativa;
- s) protezione civile;
- t) servizi sociali e socio -sanitari;
- u) funzioni culturali e ricreative;
- v) servizi scolastici ed edilizia scolastica, politiche giovanili, sport e tempo libero;
- z) accoglienza, informazione e promozione turistica.

2. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni.

Art. 7 - modalità di conferimento delle funzioni e servizi

1. Il conferimento delle funzioni o servizi tra quelli indicati al precedente art. 6 del presente statuto si perfeziona con la stipulazione di convenzioni, approvate dai consigli comunali e dal consiglio dell'Unione, nelle quali sono disciplinati i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli eventuali profili successivi nei rapporti in essere. Le convenzioni hanno durata a tempo indeterminato.

2. Il conferimento delle funzioni all'Unione è preceduto dall'approvazione, da parte dei consigli dei comuni che intendono conferire e del consiglio dell'Unione, di studi di fattibilità, predisposti sulla base di documenti preliminari di analisi redatti dai comuni medesimi, che valutino l'impatto del conferimento sui comuni e sull'Unione in relazione agli aspetti finanziari e di gestione delle risorse umane, nonché di ogni altro profilo rilevante ai fini del conferimento.

3. I comuni possono recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo previa deliberazione consiliare, approvata entro il mese di settembre di ogni anno, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni disciplinano gli eventuali profili successivi. Le convenzioni possono escludere la facoltà di recesso unilaterale per un periodo di tempo predefinito.

Ai sensi dell'art. 24, 6° comma, della L.R. 21/12 al Comune di Mezzani non è comunque consentito il recesso dalle convenzioni prima di cinque anni dalla stipula delle stesse.

In deroga alle disposizioni del precedente comma 3 è consentito ai comuni di recedere con effetto dal mese successivo dalla data della deliberazione qualora ciò sia reso necessario per adeguare la gestione delle medesime funzioni o dei servizi a nuove disposizioni regionali e statali.

4. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un solo comune.

Titolo II

organi di governo

Capo 1: organi dell'Unione

Art. 8 - organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta. Tali organi hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni. In tutti i casi di rinnovo degli organi i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o dal commissario.
2. I membri *di diritto* degli organi di cui al comma 1 del presente articolo non possono dimettersi dalle rispettive cariche.
3. Salvo il caso di cui al precedente comma 1 ultimo periodo, ogni consigliere dell'Unione cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere del Comune, che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al consiglio dell'Unione, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo consigliere eletto con le modalità previste dal successivo articolo 9.
4. L'Unione per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della L. 23-11-2012 n. 215.
5. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità dei servizi e degli uffici.

Capo 2: il consiglio

Art. 9 - composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto da 13 membri, compreso il presidente, di cui 10 di maggioranza e 3 di minoranza, come di seguito ripartiti:

Comune di Sorbolo:	4 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza
Comune di Colorno:	3 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza
Comune di Mezzani:	3 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza

2. Sono consiglieri di diritto dell'Unione i sindaci non presidenti, pertanto ciascun consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla sua elezione, provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, come segue:

Comune di Sorbolo:	3 componenti di maggioranza, 1 di minoranza;
Comune di Colorno:	2 componenti di maggioranza, 1 di minoranza;
Comune di Mezzani:	2 di maggioranza, 1 di minoranza.

La prima seduta del consiglio dell'Unione è convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ultima deliberazione approvata ai sensi del periodo precedente, e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Al presidente dell'Unione spetta la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio.
4. I consigli comunali provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione con voto limitato ad un componente e mediante due votazioni, per la nomina dei rappresentanti della

maggioranza e della minoranza, entro il numero di seggi a ciascuna assegnato. Alle due distinte votazioni partecipano, rispettivamente, solo i rappresentanti della maggioranza e della minoranza.

5. In caso di parità di voti, viene eletto:

- a) il candidato che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista, se la parità si verifichi tra candidati sindaci;
- b) il candidato alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali, se la parità si verifichi tra questi e uno o più consiglieri non candidati sindaci;
- c) il consigliere non candidato sindaco nelle ultime elezioni comunali che in queste abbia ottenuto la cifra individuale più alta, se la parità si verifichi tra consiglieri non candidati sindaci.

6. Qualora solo alcuni dei consiglieri comunali abbiano ricevuto voti rispetto al numero dei seggi attribuiti alla maggioranza o alle minoranze sono eletti:

- a) per la maggioranza, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale;
- b) per le minoranze, i candidati sindaco che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista ovvero, in difetto, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

8. Il presidente dell'Unione non è computato nel numero dei consiglieri assegnati ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, e lo è ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni.

9. I consiglieri che, devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta.

10. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti del Comune non interessato tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario. In caso di astensione obbligatoria dal voto del Presidente decide il Vice- Presidente.

Fino al conferimento delle stesse funzioni da parte dei tre Comuni, i rappresentanti del comune di Colorno dovranno astenersi nelle votazioni inerenti funzioni conferite dai comuni di Sorbolo e Mezzani all'Unione tra di loro costituita con atto stipulato in data 20/07/2001, a cui è subentrata dall'01/01/2010 l'Unione Bassa Est Parmense.

11. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 - competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, approvando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

2. Nella sua prima seduta, il consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

3. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, il presidente dell'Unione, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato. Il presidente ed i componenti della giunta relazionano periodicamente al consiglio in ordine all'attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente periodo.

Art. 11 - diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 12 - decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

1. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per un intero semestre ai lavori del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative dell'assenza.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo, per il tramite di persona delegata, con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il seggio che rimanga vacante è attribuito con deliberazione del consiglio dell'Unione al consigliere comunale che, all'atto dell'elezione dei rappresentanti del comune cui appartiene il consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto. Il consigliere surrogato è individuato, con il criterio di cui al precedente periodo, in seno alla maggioranza o alle minoranze consiliari a seconda che il consigliere dimissionario o decaduto vi provenisse all'atto della sua elezione.

5. Nel caso in cui non fosse possibile applicare il comma precedente, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene elegge nel proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranze in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

6. La cessazione del mandato di consigliere comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.

Capo 3: il presidente e la giunta

Art. 13 - il presidente

1. Presidente dell'Unione è il sindaco di uno dei comuni che vi aderiscono.
2. La carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di venti mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo; Comune di Colorno.
3. Qualora non fosse possibile seguire l'ordine suddetto per impossibilità sopravvenuta del Sindaco pro-tempore, si proseguirà con la nomina del rappresentante del comune che segue, ferma restando la durata della carica di cui al comma precedente.
4. Nella prima seduta del consiglio successiva all'assunzione nella carica, il presidente presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco del Comune determina la contestuale decadenza dalla carica di presidente dell'Unione e di membro di diritto del consiglio.

Art. 14 - composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti, che ne sono membri effettivi. Nel caso di loro vacanza, assenza o altro impedimento, i membri effettivi sono suppliti dai rispettivi vicesindaci. La giunta è presieduta dal presidente dell'Unione.
2. Nel corso della prima seduta del consiglio dell'Unione successiva all'assunzione in carica del presidente, questi dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta.

Art. 15 - competenze del presidente dell'Unione

1. Il presidente dell'Unione è l'organo responsabile della sua amministrazione e ne è il legale rappresentante, anche in giudizio; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio. In tale sua veste, il presidente stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplicazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente.
2. Il presidente svolge altresì le funzioni attribuite dalla legge al sindaco, in quanto applicabili. In particolare, il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e ne assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della giunta.
3. Il trasferimento di funzioni dai comuni aderenti all'Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al sindaco dalle norme vigenti, nelle materie in cui egli agisce in qualità di ufficiale del governo o di autorità locale.

Art. 16 - il vicepresidente dell'Unione

1. Il vicepresidente dell'Unione, nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del vicepresidente sono esercitate dal terzo membro effettivo della giunta dell'Unione.

Art. 17 - la giunta

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il presidente affida ai componenti della giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente ovvero dei responsabili dei servizi e degli uffici.

Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, deve obbligatoriamente astenersi il rappresentante del Comune non interessato tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di astensione obbligatoria dal voto, in presenza di votazione non unanime dell'atto, prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente nel caso in cui il Presidente debba obbligatoriamente astenersi dal voto.

Art. 18 - forme di coordinamento con gli assessori comunali.

1. Il presidente dell'Unione può individuare, in relazione a materie o progetti specifici, previo accordo con altri membri della giunta dell'Unione, forme di consultazione dei componenti delle Giunte dei comuni aderenti all'Unione.
2. La conferenza è convocata, previo accordo con gli altri membri della giunta, dal Presidente dell'Unione al fine di svolgere attività propositive e consultive per la gestione delle funzioni e servizi conferiti all'Unione.
3. Alle conferenze possono essere invitati a partecipare i responsabili dei servizi.

Art. 19 - cessazione dalla carica di componente della giunta.

1. La cessazione dalla carica di sindaco di uno dei comuni aderenti determina la decadenza dalla carica di componente della giunta dell'Unione.

Art. 20 - sfiducia e cessazione dalla carica del presidente.

1. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio dell'Unione, alla cui elezione si provvede con le modalità di cui all'art. 9.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di presidente dell'Unione, le sue funzioni sono esercitate da chi legalmente lo sostituisce o gli subentra nella sua qualità di Sindaco, per la residua durata della carica.

Art. 21 - normativa applicabile.

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incandidabilità, di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi stabilite dalla legge per gli enti locali e dalle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Titolo III

organizzazione amministrativa

Art. 22 - principi generali

1. L'organizzazione degli uffici assicura l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti, deliberati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal consiglio.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27.

Art. 23 - principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione ed inserito nella sua struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito o comandato, all'Unione all'atto del conferimento nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previste dalle norme di legge e dai CCNL.

4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o di recesso del comune o di dismissione di una o più funzioni trasferite il personale trasferito ritornerà nei ruoli organici del comune di provenienza.

5. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno di personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.

Art. 24 - segretario

1. L'Unione ha un segretario, scelto dal presidente tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni.

Nel caso in cui la predetta individuazione non fosse possibile, il segretario verrà scelto, previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra i funzionari degli stessi Comuni o dell'Unione in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo albo.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente.

3. Il segretario viene nominato dal presidente. La durata dell'incarico non può eccedere i cinque anni e può essere rinnovato.

In caso di alternanza dei presidenti ai sensi del precedente articolo 13, la nomina del segretario si intende confermata se non viene adottato dal nuovo presidente altro provvedimento entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento.

Il segretario può essere revocato, per gravi inadempimenti, con provvedimento motivato del presidente, previa deliberazione della Giunta dell'Unione.

Il trattamento economico del segretario è regolato tra le parti con separato atto.

4. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del presidente, ma continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

5. Competono al segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza, nella misura e con le modalità previste per i comuni dalle norme vigenti in materia.

Art. 25 - vicesegretario

1. L'Unione ha un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Svolge le funzioni di vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei comuni aderenti, scelto dal presidente, munito dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Art. 26 – rapporti di cooperazione

1. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il segretario dell'Unione ed i segretari dei comuni aderenti da improntare a principi di collaborazione, semplificazione, trasparenza.

Art. 27 - principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. L'Unione può avvalersi di personale assunto, anche per mobilità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ovvero temporaneamente assegnatogli dai comuni aderenti, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto della legislazione e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

3. Nelle convenzioni che dispongono il conferimento delle funzioni all'Unione sono determinate le risorse umane e strumentali che i comuni mettono a disposizione dell'Unione e i reciproci rapporti finanziari.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

5. Ai dipendenti dei comuni assegnati all'Unione può essere riconosciuto un trattamento economico accessorio, determinato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i comuni.

Art. 28 - principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine, il consiglio dell'Unione approva un apposito regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, prevedendo specifici percorsi per il coinvolgimento dei giovani, degli anziani e dei cittadini stranieri.

2. Mediante il suddetto regolamento l'Unione, nelle materie della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, anche alla persona, perviene alle proprie scelte previa effettuazione di appositi percorsi partecipativi.

3. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. In particolare, sono ammesse forme di consultazione, istanze e petizioni, progetti e proposte, nonché referendum consultivi, in conformità ad apposito regolamento.

5. L'Unione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di organizzazioni sociali, professionali ed economiche su specifici problemi.

6. L'Unione può istituire l'ufficio del difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, al fine di assicurare la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti nell'ambito dei servizi e delle funzioni attribuite alle

unioni ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge. Le modalità di nomina ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono oggetto di apposito regolamento.

Art. 29 - principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali conferitigli dai comuni aderenti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale conferitole senza il preventivo scioglimento della relativa convenzione.

Titolo IV**finanze e contabilità****Art. 30 - finanze dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 31 - bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 32 - ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare.

Art. 33 - revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge l'organo di revisione, che esercita le funzioni previste dalla legge.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti.

Art. 34 - affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Unione.

Titolo V

norme transitorie e finali

Capo 1: norme transitorie

Art. 35 - atti regolamentari e convenzioni

1. Sino all'approvazione di propri regolamenti, trovano applicazione per l'Unione i regolamenti approvati dall'Unione di Sorbolo e Mezzani.
2. Se materie determinate non fossero disciplinate dai regolamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano i regolamenti dei comuni individuati con deliberazione del consiglio o della giunta dell'Unione, secondo le rispettive competenze.
3. Sino alla stipulazione delle convenzioni per il conferimento delle funzioni ed al conseguimento della loro efficacia, trovano applicazione le deliberazioni di conferimento e di trasferimento approvate dai Comuni di Sorbolo e Mezzani e recepite dall'Unione di Sorbolo e Mezzani.

Capo 2 : norme finali

Art. 36 - proposta di modifica dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Art. 37 - norme transitorie

1. La composizione del Consiglio dell'Unione prevista dall'art. 9 comma 1 avrà effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi dell'unione successivo alle consultazioni amministrative dell'anno 2014.
2. Fino alla nomina del consiglio ai sensi delle disposizioni del comma precedente, saranno in vigore le disposizioni relative alla composizione del Consiglio rispettivamente previste dall'art. 9 comma 3 e 37 comma 2 dello statuto approvato all'atto della costituzione dell'Unione Bassa Est Parmense.
3. Nella fase di prima applicazione del presente statuto, la carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di diciotto mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo, Comune di Colorno. Successivamente, trova applicazione l'art. 13, comma 2, del presente statuto.
4. Il segretario dell'Unione ed i responsabili dei servizi nominati dal presidente dell'Unione al momento della costituzione dell'Unione Bassa Est Parmense nonché il vice segretario nominato a far tempo dall'1-01-2013, esercitano le funzioni sino alla scadenza dei rispettivi incarichi e, per garantire la continuità amministrativa, continuano ad esercitare le medesime funzioni fino alle nuove nomine che saranno effettuate dal Presidente, previo accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, tenendo presenti le singole figure apicali e gli assetti organizzativi degli Enti coinvolti.
5. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione, con particolare riferimento alla sede dell'Unione ed all'ordine di rotazione per la nomina del presidente, qualora si giunga ad un sostanziale equilibrio tra le funzioni conferite all'Unione da ciascun comune.

Art. 38 - norma finale.

1. Il presente statuto è approvato con le modalità previste dall'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dei comuni aderenti e dell'Unione medesima per 30 giorni consecutivi, inserito nella rete telematica regionale ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei comuni aderenti all'Unione.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, trovano applicazione le norme vigenti in materia di enti locali.

UNIONE DELLA VALCONCA (RIMINI)

Statuto dell'Unione della Valconca

UNIONE DELLA VALCONCA

STATUTO

**Nuovo testo approvato con delibera consiliare dell'Unione della Valconca n. 10
del 30/04/2014**

STATUTO DELL' UNIONE DELLA VALCONCA
INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Finalità dell'Unione
- Art.3 – Obiettivi programmatici
- Art.4 – Principi e criteri generali di azione
- Art.5 – Sede, stemma e gonfalone
- Art.6 – Durata e scioglimento dell'Unione
- Art. 6/bis – Adesioni di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

TITOLO II
COMPETENZE

- Art.7 – Funzioni e servizi dell'Unione
- Art.8 – Modalità di trasferimento delle funzioni all'Unione

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I
Organi dell'Unione

- Art.9 – Organi

Capo II
Il consiglio

- Art.10 – Composizione, elezione e surroga dei consiglieri
- Art.11 – Presidente del consiglio
- Art.12 – Durata in carica
- Art.13 – Funzionamento
- Art.14 – Competenze
- Art.15 – Decadenza dei consiglieri
- Art. 15/bis – Gruppi consiliari

Capo III
Il presidente e la Giunta

- Art.16 – Elezione e surrogazione del Presidente
- Art.17 – Competenze del presidente
- Art.18 – Vicepresidente
- Art.19 – Dimissioni e cessazione dalla carica di presidente
- Art.20 – La Giunta
- Art. 21 – Competenze della Giunta
- Art.22 – Norme di rinvio (ABROGATO)

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art.23 – Principi della partecipazione
- Art.24 – Referendum
- Art.25 – Iniziativa popolare
- Art.26 – Diritto di informazione e di accesso agli atti
- Art.27 - Conferenze consultive
- Art.28 – Partecipazione procedimentale

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.29 – Principi
- Art.30 – Principi in materia di ordinamento degli uffici
- Art.31 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.32 – Direzione dell'organizzazione
- Art.33 – Conferenza dei Responsabili
- Art.34 – Funzione della direzione di settore / area
- Art.35 – Responsabilità direttive
- Art. 36 – Il Segretario
- Art.37 – Collaborazione fra enti
- Art.38 – Verbalizzante
- Art.39 – Collaborazioni esterne
- Art.40 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art.41 – Servizi pubblici locali

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- Art.42 – Finanze dell'Unione
- Art.43 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.44 – Gestione finanziaria
- Art.45 – Revisione economica finanziaria
- Art.46 – Controllo economico di gestione
- Art.47 – Servizio di tesoreria

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.48 – Entrata in vigore
- Art.49 – Primi adempimenti e trasferimenti delle competenze (ABROGATO)
- Art.50 – Capacità normativa dell'Unione: inefficacia, delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.51 – Trasmissione (ABROGATO)
- Art.52 – Norme transitorie
- Art. 53 – Norma finale

ALLEGATI:

- A) Competenze trasferite all'Unione
- B) Funzioni fondamentali trasferibili o convenzionabili (art. 14 c. 27 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1 - Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione della Valconca", ne individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.

2 - L'Unione della Valconca è composta dai comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegradolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1 - L'Unione della Valconca, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà tra gli enti e tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità.

2 - L'Unione della Valconca persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e delle eventuali norme regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di enti locali, del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.

3 - L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Rimini, della regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione perseguendo le finalità di cui al precedente comma.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1 - Adegandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico della Valconca, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
- b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) favorire l'integrazione fra l'entroterra e la costa;
- e) esercitare una efficace influenza sugli organismi sovra-comunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione.
- f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
- g) favorire e promuovere forme di collaborazione con i Comuni aderenti all'Unione Valconca, garantendo un'informazione costante anche mediante apposite relazioni annuali circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate;
- h) garantire in stretto rapporto collaborativo con i Comuni aderenti il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 4***Principi e criteri generali di azione***

- 1 - Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che formano l'attività amministrativa.
- 2 - L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
- 3 - L'Unione ispira la propria attività al rispetto dei principi di organizzazione, di funzionamento e delle soglie demografiche minime eventualmente previste con Legge Regionale e assicura la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

Art. 5***Sede, stemma e gonfalone***

- 1 - La sede dell'Unione è situata a Morciano di Romagna. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio che la delimita.
- 2 - L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
- 3 - La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 6***Durata e scioglimento dell'Unione***

- 1 - L'Unione ha una durata a tempo indeterminato.
- 2 - Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3 - A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 6 / bis***Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione***

- 1- L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

- 2- L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3- Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti. La durata minima dei conferimenti di funzione all'Unione non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.
- 4- Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal primo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
- 5- Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 6- In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 7- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione. Il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza, nella disponibilità di detto Ente. L'Unione può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 7

Funzioni e servizi dell'Unione

- 1 – L'Unione è titolare di funzioni proprie, espressamente assegnate da disposizioni normative statali e/o regionali, e di funzioni specificamente delegate e di funzioni conferite dai singoli Comuni;
- 2 – L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare ed a essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo Status degli Amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
- 3 – I comuni possono attribuire all'Unione della Valconca l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali.

4 - I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire mediante trasferimento di funzioni all'Unione o gestire le funzioni e i servizi con convenzione ex art. 30, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.

5 - I Comuni, in particolare, possono conferire all'Unione la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

6 - L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti ad oggi all'Unione è individuato nell'allegato "A" del presente Statuto.

7 - Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali aderenti, con le modalità previste dal comma 2, tenuto conto dell'elenco di cui all'allegato "B" del presente Statuto, che in ogni caso non è esaustivo e non preclude ulteriori conferimenti.

8 - Il conferimento delle funzioni avviene secondo le modalità previste dell'art. 8.

9 - I Comuni possono altresì conferire integralmente all'Unione specifici compiti e attività di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

10 - Restano ferme le funzioni/servizi già trasferite fino ad oggi all'Unione Valconca;

11 - Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità.

12 - L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che Ente capofila e Responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione Valconca.

Art. 8

Modalità di trasferimento delle funzioni all'Unione

1 - Il trasferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni trasferite.

2 - Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito o, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della gestione del servizio;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni

- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.

3 - Il trasferimento di nuove funzioni, non comprese negli allegati "A" e "B", deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione, e richiede per l'approvazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a ciascun ente.

4 - A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 9

Organi

1 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

2 - Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono, quindi, soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati alle elezioni.

3 - L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

Capo II - Il consiglio

Art. 10

Composizione, elezione e surroga dei Consiglieri

1 - Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti ed è formato dai componenti dei Consigli degli stessi Comuni associati, eletti dai singoli Consigli tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

2 - I Comuni sono rappresentati da 3 consiglieri ciascuno, eletti dai singoli consigli comunali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3 - Il consiglio è presieduto dal presidente del Consiglio dell'Unione.

4 - I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

5 - Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di

minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

6 - Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.

7 - Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 13.

Art. 11

Presidenza del consiglio

1 - Il consiglio dell'Unione elegge, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, il presidente del consiglio e il vice Presidente.

2 - L'eletto resta in carica per tutta la durata del consiglio, salvo quanto stabilito dai commi successivi.

3 - Il consiglio dell'Unione può, nel rispetto delle forme di cui al comma precedente, procedere, su proposta del presidente dell'Unione, alla revoca del presidente del consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.

4 - Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate, per iscritto, al consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5 - In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente (o del Vice) o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

6 - In caso di assenza o impedimento contestuale del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni in caso d'urgenza sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

7 - Chi presiede il consiglio esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute consiliari e garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami e avvertimenti può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia stato causa di turbativa o discordia. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. A tal fine assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

8 - Il presidente del consiglio è tenuto obbligatoriamente a convocare il consiglio quando lo richiede il presidente dell'Unione, nel rispetto dell'art. 13, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E' tenuto altresì ad attivarsi per la convocazione, con le stesse modalità, quando lo richiedono un numero di consiglieri che rappresenti i due quinti dei voti assegnati.

Art. 12

Durata in carica

1 - La durata in carica del consiglio dell'Unione è pari a quella prevista dalla norma vigente per la maggioranza dei consigli dei comuni che ne fanno parte.

2 - Il consiglio esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3 - Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.10.

4 - Quando viene rinnovato il consiglio di uno o più comuni dell'Unione, la loro rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte del consiglio comunale neo eletto.

5 - Il consiglio dell'Unione decade quando si svolgono contemporaneamente le elezioni comunali in almeno quattro dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 13

Funzionamento

1 - Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi del presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato da un numero di consiglieri che rappresenti almeno un terzo dei voti assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso debba esservi la presenza di un numero di consiglieri che rappresenti almeno un terzo dei voti assegnati.

2 - La prima convocazione del consiglio è disposta dal sindaco più anziano di età, entro dieci giorni dall'ultima nomina dei rappresentanti da parte dei consigli comunali.

3 - Nella prima seduta il consiglio provvede ad eleggere, tra i suoi membri, il presidente e il vice presidente del consiglio, ai sensi del precedente art.11, comma 1.

4 - I rappresentanti dei Comuni dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere di consiglio o di giunta riguardanti le funzioni da essi non conferite all'Unione. L'obbligo di astenersi non si applica alle decisioni che hanno valenza sull'intero territorio dell'Unione.

Art. 14

Competenze

1 - Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei consigli comunali.

Art. 15

Decadenza dei consiglieri

1 - Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle sedute del consiglio. La decadenza è pronunciata dal consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata, provvede a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2 - In tal caso, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto appartiene, provvede entro i successivi trenta giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico, tra maggioranza e minoranza, in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Art. 15/bis

Gruppi Consiliari

1 - In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari.

2 - Cinque o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.

3 - Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.

4 - Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera

Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio.

5 – I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.

6 – Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.

7 – Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

8 – E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 16

Elezione e surrogazione del Presidente

1 - Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione con il voto di un numero dei consiglieri che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti assegnati tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire una durata più ridotta, a maggioranza assoluta, con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.

2 - Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da un numero di consiglieri che rappresenti 1/3 dei voti assegnati e che diviene la base di riferimento per le Linee programmatiche di mandato dell'Unione da sottoporre entro 60 giorni dalla propria elezione all'organo consiliare.

3 - La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.

4 - Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da un numero di consiglieri che rappresenti i 2/5 dei voti assegnati, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

Art. 17

Competenze del presidente

1 - Il presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuite ai sindaci, non incompatibili con la natura delle unioni comunali, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- c) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) ha la rappresentanza legale in giudizio.

f) il Presidente può concedere delega ai singoli componenti della Giunta per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 18

Vice presidente

1 - Il vice presidente, nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

2 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice presidente, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 19

Dimissioni e cessazione dalla carica di presidente

1 - Le dimissioni del presidente, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2 - Per la sostituzione, provvede il Consiglio tenendo conto di quanto disposto al precedente art.16.

3 - Identica procedura viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente.

Art. 20

La Giunta

1 -La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei comuni che la costituiscono.

2 - Ogni Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisca in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori.

Art. 21

Competenze della Giunta

1 - La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente statuto, del presidente, del direttore e dei funzionari ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali. Collabora con il presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 - La Giunta non può assumere deliberazioni su tematiche che riguardano esclusivamente l'attività di un singolo comune contrarie al parere del sindaco del comune interessato alla deliberazione stessa.

Art. 22

Norma di rinvio

ABROGATO

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 23

Principi della partecipazione

- 1 - Ai cittadini e ai residenti, l'Unione della Valconca assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
- 2 - L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
- 3 - L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
- 4 - I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
- 5 - Il regolamento disciplina in particolare i modi di effettuazione dei referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 24

Referendum

- 1 - Il presidente indice il referendum quando lo richiede il 10% dell'elettorato attivo complessivamente iscritto nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedono tre consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.
- 2 - Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione medesima, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 1 del precedente articolo, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
- 3 - Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g) attività meramente esecutive di norme statali o regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della provincia.
- 4 - Qualora il referendum sia indetto dal consiglio esso sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata da un numero di consiglieri che rappresenti i 2/3 dei voti assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
- 5 - La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole di un numero di consiglieri che rappresenti i 2/3 dei voti assegnati.

6 - Il consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione.

7 - Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

8 - Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 25

Iniziativa popolare

1 - I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione nelle forme previste dal regolamento, possono proporre agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni.

2 - I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3 - Il consiglio delibera sul merito del progetto non oltre tre mesi dalla data del deposito della proposta.

4 - Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1 - L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini secondo la normativa vigente.

2 - A tal fine, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

Art. 27

Conferenze consultive

1 - Il presidente promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

Art. 28

Partecipazione procedimentale

1 - E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
- b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2 - Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

3 - Sull'indizione dell'istruttoria decide il consiglio.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 29

Principi

1 - L'assetto organizzativo è improntato secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

2 - Gli organi elettivi ai sensi delle norme indicate nel titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.

3 - L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

4 - A tal fine, l'Unione della Valconca assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati.

5 - Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 30

Principi in materia di ordinamento degli uffici

1 - L'elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti, ossia le "aree" in cui realizzare l'intervento pubblico, le funzioni e i servizi per rendere possibile un'amministrazione secondo logica aziendale.

2 - L'Unione deve tendere a trasformarsi da soggetto burocratico a soggetto erogatore per la piena attuazione del principio di sussidiarietà.

3 - Obiettivo primario è tradurre le esigenze del territorio di area vasta in programmi, progetti, servizi coinvolgenti altri soggetti istituzionali, pubblici ed il settore privato.

4 - La razionalizzazione organizzativa deve pertanto attivarsi in un percorso che si sviluppa in fasi e relative attività:

- a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;
- b) progettazione dell'assetto organizzativo;
- c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;
- d) verifiche e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;
- e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 - Lo schema organizzativo degli uffici è predisposto e approvato con deliberazione della Giunta.

2 - Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3 - Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la codipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale ai propri fini anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7.

Art. 32***Direzione dell'organizzazione***

1 - La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo in cui, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, venga data attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti e delegati in modo unitario e coerente.

2 - L'assetto organizzativo di cui all'art. 29 individua, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, proprio degli organi politici e funzione gestionale propria degli organi burocratici, le linee guida dell'ordinamento degli uffici.

Art. 33***Conferenza dei responsabili***

1 - Per la traduzione gestionale degli indirizzi e degli obiettivi individuati dagli organi di governo, l'Unione si avvale, della conferenza dei responsabili di servizio presieduta da un segretario comunale scelto dal Presidente tra i segretari comunali aderenti all'Unione.

2 - La conferenza dei responsabili dei servizi sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolta dall'Unione. In particolare:

- a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione
- b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- c) concorre con gli organi politici, all'elaborazione delle politiche di bilancio ed ai processi di policy making;
- d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'ente, al fine di garantire all'amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro omogeneo dei criteri di impostazione e valutazione delle proprie attività.

3 - Per il funzionamento della conferenza dei responsabili si rinvia all'apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta.

Art. 34***Funzione della direzione di settore/area***

1 - I dipendenti a cui venga attribuita la responsabilità di un settore/area sono tenuti ad attuare quanto determinato nei piani di esecutivi di gestione di proprio riferimento. Tali piani costituiscono riferimento per la valutazione delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

2 - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le loro funzioni.

Art. 35***Responsabilità direttive***

1 - I dipendenti rivestiti delle funzioni di direzione, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nella materie loro affidate.

2 - Spetta, a chiunque eserciti le funzioni di direzione, la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presidente e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

3 - Compete inoltre a chiunque eserciti funzioni di direzione, la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed

al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'amministrazione.

4 - I dipendenti competenti ad adottare provvedimenti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva certezza dei criteri tecnici o della disciplina da adottare.

5 - Essi sono altresì responsabili dell'efficace utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondi i piani di azione dell'amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

Art. 36 **Il Segretario**

1 - Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti dell'Unione o dei Comuni ad essa aderenti, anche ai sensi del comma 557 art. 1 della Legge 311/2004.

Art. 37 **Collaborazione fra enti**

1 - L'Unione ricerca prioritariamente, con le amministrazioni comunali che la costituiscano, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, anche in attuazione di quanto disposto dall'art.7.

2 - In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre anche ad un singolo ente forme di accordi per specifici compiti, utilizzando i loro uffici e mezzi ovvero il loro personale, secondo modalità preventivamente concertate. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi anche dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio

3 - L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di attuazione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni, anche in forma innovativa.

Art. 38 **Verbalizzante**

1 - I compiti del verbalizzante delle sedute di Giunta e di Consiglio sono svolti da un dipendente individuato dal presidente.

Art 39 **Collaborazioni esterne**

1 - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, con convenzioni a termine o con altre modalità lavorative flessibili, per progetti speciali, per attività di pianificazione generale o settoriale, dovute o comunque corrispondenti ai programmi e agli obiettivi dell'Unione.

2 - La durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico, sono stabiliti dal regolamento.

Art 40***Ufficio di supporto agli organi di direzione politica***

- 1 - Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio alla diretta dipendenza del presidente e della Giunta per l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.
- 2 - L'ufficio può essere costituito da dipendenti o da collaboratori esterni anche a tempo determinato.
- 3 - Qualora venga assunto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applica il CCNL comparto regioni - enti locali.
- 4 - Nel caso di cui al comma 3, con provvedimento motivato, della Giunta, a detto personale il trattamento economico accessorio previsto può essere sostituito da un unico emolumento onnicomprensivo.

Art 41***Servizi pubblici locali***

- 1 - L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo II del presente statuto, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali nelle materie attribuite alla propria competenza nelle forme previste dalla legge, individuando quella più appropriata nel caso concreto, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto in ogni caso, delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai comuni partecipanti.
- 2 - L'Unione deve garantire che nella gestione dei servizi vengano fissate norme idonee ad assicurare, anche tramite eventuali carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.
- 3 - Le regole di cui ai commi precedenti si applicano ai soggetti gestori, sulla base di rapporto concessorio o convenzionale perfezionatosi con l'Unione.
- 4 - L'Unione non può revocare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni che la partecipano senza il loro previo consenso.
- 5 - La successione dei rapporti relativi ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6.

**TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'****Art. 42*****Finanze dell'Unione***

- 1 - L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2 - Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli organi di governo.
- 3 - L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.

Art. 43***Bilancio e programmazione finanziaria***

1 - L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti di programmazione.

2 - I bilanci annuali e pluriennali sono adottati in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica degli enti e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.

3 - L'Unione delibera il rendiconto entro i termini previsti dall'ordinamento per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

4 - Il rendiconto è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti in termini di miglioramento dei servizi associati nonché le economie di scala.

Art. 44***Gestione finanziaria***

1 - Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi e progetti e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2 - Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.

3 - Le misure di assestamento generale di bilancio vengono preventivamente illustrate nella Giunta dell'Unione, anche per consentire agli enti aderenti di accantonare le risorse aggiuntive eventualmente necessarie

Art. 45***Revisione economica e finanziaria***

1 - Il consiglio dell'Unione nomina un revisore, scelto ai sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011.

2 - Al Revisore si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile una sola volta.

3 - Il revisore ha diritto di accesso agli atti amministrativi e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4 - Il revisore collabora con il consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione dell'unione e delle sue istituzioni.

5 - Nei casi previsti dalla legge l'organo di revisione svolge le medesime funzioni anche per i comuni aderenti.

Art. 46***Controllo economico di gestione***

1 - L'Unione predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 TUEL, con riferimento alle proprie attività nonché, previo accordo, a quelle dei Comuni aderenti.

2 - In particolare, l'Unione adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi.

Art. 47

Servizio di tesoreria

1 - Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Entrata in vigore

1 Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione della Valconca. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

2 - Per gli enti di nuova adesione lo statuto entra in vigore con la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione da parte dei relativi sindaci che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 49

Primi adempimenti e trasferimenti delle competenze

ABROGATO

Art. 50

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1 - L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai comuni.

2 - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma decorrono dalla data di esecutività degli atti di conferimento.

3 - Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello statuto del comune di Morciano di Romagna, in quanto compatibili al presente statuto.

Art. 51

Trasmissione

ABROGATO

Art. 52

Norme transitorie

1 - Le convenzioni in essere tra i Comuni facenti parte dell'Unione della Valconca ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore per ragioni di continuità amministrativa fino all'approvazione delle nuove delibere di conferimento all'Unione, che ridefiniscono le modalità di gestione associata di ciascuna funzione o servizio.

2 – Le disposizioni concernenti la composizione degli organi dell'Unione, entreranno in vigore a seguito del primo rinnovo dei consigli comunali della maggioranza degli enti aderenti all'Unione.

Art. 53
Norma finale

1 - Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, per quanto compatibili.

ALLEGATO "A"**COMPETENZE TRASFERITE ALL'UNIONE**

- Funzioni di cui all'art. 149 commi 1 lett. c) e d) e 2 della L.R. 21.04.1999 n. 3
- Servizio Notificazioni
- Servizi extrascolastici estivi per Minori
- Servizi a favore degli Anziani
- Servizio Centro per l'Impiego / Informagiovani
- Servizi associati inerenti la promozione del Turismo e delle relative forme di sostegno e sviluppo.
- Costituzione in forma associata dell' Ufficio Statistico fra i Comuni costituenti l'Unione della Valconca.
- Gestione associata della procedura di Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/04 e ss.mm.
- Gestione associata della Protezione Civile.
- Servizio di Polizia Municipale.
- Gestione associata dei servizi Informatici e telematici (S.I.A.).
- Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), Servizio Commercio ed attività economiche.
- Convenzione fra i Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente per il conferimento all'Unione dei Comuni della Valconca delle funzioni dell' Ufficio di Piano.
- Gestione unificata delle problematiche giuridiche connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali e delle eventuali controversie.

ALLEGATO "B"***FUNZIONI TRASFERIBILI O CONVENZIONABILI
(Art. 14 c. 27 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010)***

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- I servizi in materia Statistica;
- Sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione;

- Funzione di Responsabile Anticorruzione

- Funzione di Responsabile Trasparenza

- Funzioni di Organo di Revisione (collegio di revisori)

- Funzioni di competenza dell'Organo di valutazione e di controllo di gestione (sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa)